
Regolamento per la gestione delle

**Progressioni economiche orizzontali del personale del
COMPARTO**

Anno 2021

(ai sensi dell'Art. 35 CCNL 07/04/1999)

ASL DI RIETI

Indice

Progressione economica orizzontale.....	ART. 1
Ripartizione delle risorse disponibili.....	ART. 2
Atti propedeutici alla selezione	ART. 3
Requisiti di ammissione alla selezione	ART. 4
Criteri di selezione	ART. 5
Ripartizione dei punteggi e massimali per categoria e fascia	ART. 6
Modalità di presentazione della domanda.....	ART. 7
Definizione delle graduatorie di selezione	ART. 8
Procedure di attribuzione dei benefici economici	ART. 9
Accesso agli atti di selezione	ART. 10

ART. 1 – Progressione economica orizzontale

Le parti stabiliscono di procedere ad effettuare una progressione economica orizzontale del personale del comparto dipendente a tempo indeterminato.

A tal fine verrà indetta una selezione interna per l'attribuzione di fasce economiche superiori a quelle in godimento a far data dal 1 gennaio 2021.

L'attribuzione delle fasce economiche da parte dell'Amministrazione ha luogo nel rispetto dell'equilibrio complessivo tra i vari profili professionali ricompresi nelle categorie, e non potrà comunque superare il numero del 50% del personale in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento per l'attribuzione della fascia.

ART. 2 – Ripartizione delle risorse disponibili

Per stabilire il numero dei passaggi di fascia possibili, nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo, si calcola il rapporto di incidenza, in termini di spesa, della numerosità del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno oggetto delle progressioni distinto per singola categoria, profilo e ruolo.

Nel caso di disponibilità del fondo, nella categoria l'eventuale residuo può essere utilizzato, nel rispetto del limite previsto dal presente regolamento, nell'ambito della categoria medesima, nel rispetto della graduatoria.

ART. 3 – Atti propedeutici alla selezione

Individuate le risorse per l'anno di riferimento, l'Amministrazione indice avviso di selezione interna per l'individuazione del personale cui attribuire le fasce in interesse.

L'avviso di selezione va pubblicato nell'Albo Pretorio e nella sezione del sito internet aziendale "Bandi e concorsi" ed allo stesso va data la massima diffusione a livello aziendale.

ART. 4 – Requisiti di ammissione alla selezione

Accedono alla selezione per le progressioni economiche orizzontali i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° Gennaio 2021 presso la Asl di Rieti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a)** almeno due anni di permanenza nella fascia retributiva in godimento a tempo indeterminato o determinato senza soluzione di continuità;
- b)** che non siano stati destinatari nel biennio precedente di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale;
- c)** che non siano già collocati nella fascia massima della categoria di appartenenza;
- d)** che non abbiano ottenuto una valutazione individuale inferiore ai 35 punti.

ART. 5 – Criteri di selezione

L'attribuzione della fascia retributiva ha luogo, previa valutazione selettiva, nel rispetto dei principi generali enunciati dall'art. 35, comma I, lettera a) C.C.N.L. 07/04/1999.

In particolare il punteggio finale espresso in centesimi (fino al terzo decimale), viene assegnato secondo i seguenti criteri:

1) Esperienza lavorativa/professionale

Si intende il periodo di attività lavorativa prestata dal dipendente nel Servizio Sanitario Nazionale a tempo indeterminato e/o determinato senza soluzione di continuità nel profilo in godimento al momento dell'indizione dell'avviso.

La valorizzazione avviene attribuendo per ogni anno di servizio svolto nell'ambito del S.S.N., fino al 31/12/2020, un peso pari a:

- 1 punto per anno nella qualifica oggetto di attribuzione di fascia;
- 0,75 punto per anno nella qualifica immediatamente inferiore;
- 0,50 nella qualifica ulteriormente inferiore.

Si precisa altresì che il punteggio sopra esposto verrà valutato esclusivamente in presenza di attività di servizio pregressa svolta nel profilo di cui alla selezione.

Per l'attribuzione del punteggio riferito alla anzianità si specifica che essa verrà calcolata considerando anni mesi e giorni.

2) Titoli culturali

- a) Diploma di Laurea magistrale (vecchio e nuovo ordinamento), Diploma di Laurea specialistica attinenti al profilo ricoperto: **punti 3**;
- b) Diploma di Laurea triennale (di cui al Legge 251/2000 per il personale delle professioni sanitarie e quelle afferenti alle lauree che sono titolo di accesso dall'esterno per il personale amministrativo): **punti 1**;
- c) Diploma di scuola media superiore: **punti 3** (non calcolabile per il personale delle professioni sanitarie);
- d) Corsi di alta formazione con attestazione finale: **punti 0,5**;
- e) Master Universitario I livello attinente al profilo ricoperto e "DAI": **punti 1**;
- f) Master Universitario II livello attinente al profilo ricoperto: **punti 1,5**.

Si precisa che per tutto il personale non verrà conteggiato il titolo di studio inferiore se in possesso di quello superiore. (a titolo esemplificativo: se il dipendente è in possesso della laurea non deve inserire il diploma di scuola media superiore; se in possesso della laurea triennale più specialistica deve indicare la stringa al punto a).

Gli ordinamenti dei corsi di Master Universitari devono prevedere il conferimento di almeno 60 crediti formativi, corrispondenti a 1500 ore di impegno complessivo.

Per il personale sanitario viene conteggiato il Master in funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie e il diploma di dirigente assistenza infermieristica (DAI), ove posseduti e dichiarati.

Verranno considerati validi soltanto i titoli attinenti al profilo ricoperto al momento dell'indizione dell'avviso.

il titolo che costituisce requisito di accesso al profilo professionale non è oggetto di valutazione (il diploma di scuola media superiore non verrà considerato per la Categoria C e la laurea triennale o il titolo equipollente non verrà considerato per la Categoria D/Ds);

L'elenco dei titoli valutabili è esaustivo e non sono valutabili titoli non presenti in elenco.

3) Aggiornamento professionale, Attività di Docenza/Incarichi di insegnamento

I titoli di formazione e aggiornamento utili per la valutazione saranno quelli ottenuti esclusivamente negli anni 2018/2019/2020, purché attinenti al profilo per cui si concorre.

1) Aggiornamento:

Corsi, Convegni e seminari:

-per il personale delle professioni sanitarie: **punti 0,02 per ogni punto ECM;**

-per il restante personale:

- **punti 0,02** al giorno se uditore e senza esame finale;
- **punti 0,04** al giorno se relatore;
- **punti 0,04** al giorno se uditore e con esame finale;
- **punti 0,08** al giorno se docente.

2) **Attività di docenza:**

- punti 0,30 per corso;
- punti 0,05 per modulo.

L'elenco dei titoli valutabili è esaustivo e non sono valutabili titoli non presenti in elenco.

4) Valutazione

E' il giudizio formulato dal Responsabile dell'U.O. presso la quale il lavoratore presta la propria attività di servizio, espresso attraverso la scheda di valutazione di cui al Regolamento per la Valutazione del personale del Comparto siglato nella riunione del 1 luglio 2020 e adottato con delibera 723/2020, in relazione all'anno 2020.

Secondo tale scheda la votazione minima ottenibile è 16 punti ed il massimo è 80 punti.

La valutazione è da considerarsi positiva se presenta un punteggio **pari o superiore a 35 punti**. Al di sotto di tale valore la valutazione è considerata negativa e non permette l'accesso alla selezione per la fascia economica superiore.

Il punteggio da attribuire per le fasce è rapportato al massimo punteggio ottenibile secondo quanto indicato all'art 6 del presente Regolamento.

Le schede di valutazione che otterranno un punteggio compreso tra 75 e 80 punti verranno rapportate al punteggio massimo. Le schede di valutazione che otterranno un punteggio compreso tra 35 e 74 verranno rapportate in maniera proporzionale.

Il personale in comando presso altri enti e il personale acquisito in mobilità dovrà indicare il punteggio ottenuto nell'anno 2020, che sarà riparametrato a quello aziendale per la corretta attribuzione del punteggio.

5) Anzianità nella Fascia in godimento

In procedura è già indicata l'anzianità di fascia che risulta agli atti. I dipendenti che dovessero riscontrare diverse decorrenze in procedura della data di anzianità della fascia dovranno segnalarla utilizzando il campo note, inserendo la data e l'amministrazione presso la quale hanno acquisito l'ultima fascia.

ART.6 – Ripartizione dei punteggi e massimali per categoria e fascia

Per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di cui all'art 5 del presente regolamento si farà riferimento ad una scala di 100 punti complessivi, ripartiti tra categorie e fasce, come nelle tabelle seguenti:

CRITERIO	A4/A5	A3/A4	A2/A3	A1/A2	A/A1
Valutazione	45	45	45	45	45
Anzianità	40	40	40	40	40
Titoli culturali	7	7	7	7	7
Aggiornamento	8	8	8	8	8
TOTALE	100	100	100	100	100

--	--	--	--	--	--

CRITERIO	B4/B5	B3/B4	B2/B3	B1/B2	B/B1
Valutazione	45	45	45	45	45
Anzianità	40	40	40	40	40
Titoli culturali	7	7	7	7	7
Aggiornamento	8	8	8	8	8
TOTALE	100	100	100	100	100

CRITERIO	Bs4/Bs5	Bs3/Bs4	Bs2/Bs3	Bs1/Bs2	Bs/Bs1
Valutazione	45	45	45	45	45
Anzianità	40	40	40	40	40
Titoli culturali	7	7	7	7	7
Aggiornamento	8	8	8	8	8
TOTALE	100	100	100	100	100

CRITERIO	C4/C5	C3/C4	C2/C3	C1/C2	C/C1
Valutazione	45	45	45	45	45
Anzianità	35	35	35	35	35
Titoli culturali	10	10	10	10	10
Aggiornamento	10	10	10	10	10
TOTALE	100	100	100	100	100

CRITERIO	D5/D6	D4/D5	D3/D4	D2/D3	D1/D2	D/D1
Valutazione	45	45	45	45	45	45
Anzianità	35	35	35	35	35	35
Titoli culturali	10	10	10	10	10	10
Aggiornamento	10	10	10	10	10	10
TOTALE	100	100	100	100	100	100

CRITERIO	DS5/DS6	DS4/DS5	DS3/DS4	DS2/DS3	DS1/DS2	DS/DS1
Valutazione	45	45	45	45	45	45
Anzianità	35	35	35	35	35	35
Titoli culturali	10	10	10	10	10	10
Aggiornamento	10	10	10	10	10	10
TOTALE	100	100	100	100	100	100

ART. 7 – Modalità di presentazione della domanda

La compilazione della domanda sarà effettuabile esclusivamente tramite piattaforma dedicata, per l'utilizzo della quale verranno pubblicate opportune istruzioni.

Altre modalità di compilazione e presentazione della domanda non saranno ritenute valide.

ART. 8 – Definizione delle graduatorie di selezione

Al termine della selezione, verificati i punteggi e le dichiarazioni rese dai dipendenti aventi diritto anche sulla base di controlli a campione, saranno formulate apposite graduatorie distinte per categoria, fascia e ruolo, espresse fino al terzo decimale.

In caso di parità la fascia sarà attribuita al dipendente con maggiore anzianità nella fascia in godimento.

In caso di ulteriore parità verrà data la precedenza al dipendente più anziano di età.

ART. 9 – Procedure di attribuzione dei benefici economici

Al personale utilmente collocato in graduatoria è attribuita con atto del Direttore Generale, a far data dal 1° gennaio dall'anno oggetto della progressione, la fascia retributiva per cui ha concorso.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli in merito alle autocertificazioni dichiarate nelle domande di partecipazione, e in caso di discordanza tra le dichiarazioni precedentemente rese e i dati ufficiali in possesso dell'Amministrazione, il dipendente verrà automaticamente escluso dalla graduatoria e incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsità negli atti o di dichiarazioni mendaci.

ART. 10– Accesso agli atti di selezione

L'accesso agli atti della valutazione selettiva ha luogo con le procedure di cui agli artt. 22 e segg. della legge n. 241/90 ed è consentito, limitatamente ai dipendenti aventi titolo, al termine del relativo procedimento e, comunque, non prima dell'approvazione della graduatoria.